

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Art. 96 comma 3 c.p.c.: come si decodifica l'inciso "in ogni caso"?

Nonostante l'incipit "in ogni caso", considerando la sedes materiae della disposizione (art. 96 c.p.c. e non art. 91 c.p.c.), la condanna può essere emessa in presenza di mala fede, colpa grave o assenza di normale prudenza (colpa lieve) nelle ipotesi di cui all'art. 96, II co. c.p.c., non in tutte le ipotesi di semplice soccombenza. Non si rimane più nell'ambito di una prospettiva meramente risarcitoria, ma ci si pone in una prospettiva sanzionatoria (punitive damage) per scoraggiare l'abuso del diritto di difesa.

Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 7.10.2013

...omissis...

3. La causa è stata decisa solo sulla base della documentazione prodotta. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione (v. ordinanza 13.2.12), dopo aver chiesto termine per il deposito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. (v. verbale ud. 6.12.12), il difensore dell'opponente non ha insistito su alcuna richiesta di prova.

4. L'opposizione è destituita di fondamento. Consegna della merce e prezzo pattuito non sono stati oggetto di specifica contestazione.

Non vi è prova dell'esistenza di alcun vizio idoneo a giustificare l'eccezione d'inadempimento, perché, come correttamente rilevato dalla difesa Mion s.p.a., l'e - mail 10.8.11 dimostra che il problema sollevato dal venditore fosse stato agevolmente risolto: "la titolare è stata molto collaborativa e ha trovato una rapida soluzione lavando le etichette ... in questo modo i capi non rimangono

impolverati". Se così non fosse stato, il messaggio sarebbe stato seguito da altri, per contestare l'efficacia della soluzione prospettata.

5. Parte ha convenuto ha chiesto la condanna dell'opponente per lite temeraria. L'art. 96 u.c. c.p.c. prevede che il giudice possa condannare parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite. A differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, I co. c.p.c., la condanna può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità senza richiedere la prova del danno. La nuova disposizione consente di sanzionare la condotta, con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie. Nel contemperare il diritto di difesa con l'esigenza di assicurare una ragionevole durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), l'art. 96, u.c. co. c.p.c. permette di sanzionare condotte ostruzionistiche con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e quindi rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile.

Nonostante l'incipit "in ogni caso", considerando la sedes materiae della disposizione (art. 96 c.p.c. e non art. 91 c.p.c.), la condanna può essere emessa in presenza di mala fede, colpa grave o assenza di normale prudenza (colpa lieve) nelle ipotesi di cui all'art. 96, II co. c.p.c., non in tutte le ipotesi di semplice soccombenza. Non si rimane più nell'ambito di una prospettiva meramente risarcitoria, ma ci si pone in una prospettiva sanzionatoria (punitive damage) per scoraggiare l'abuso del diritto di difesa.

6. Nel caso in esame sussistono i presupposti per una condanna per lite temeraria, perché già dai documenti depositati dall'attrice emerge l'inesistenza di un apprezzabile vizio. L'opposizione si è rivelata un tentativo per tentare di procrastinare il pagamento del prezzo, con la richiesta di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto. Fallito il tentativo, la parte ha comunque dilatato i tempi della causa, chiedendo i termini per le memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., poi non concretamente utilizzati. Considerando l'oggetto del contendere e il valore della causa, la somma prevista dall'art. 96, III co. c.p.c. viene determinata equitativamente nell'importo di Euro 1.800,00.

7. Il decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova 7-8 luglio 2011, n. 2607/11 ing. è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo già in fase monitoria. Le spese legali, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, trattandosi di processo concluso dopo il 23 agosto 2012 (cfr. Cass., s.u., 12.10.12, n. 17405), seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di 8 novembre 2011, n. 3946/11 ing. e condanna l'attrice ATC Asia Trading & Consulting s.r.l. in Liquidazione al pagamento in favore di MION s.p.a. della

somma di Euro 1.800,00 ex art. 96, u.c. c.p.c. e delle spese processuali, liquidate in Euro 1.800,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Padova, il 30 settembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2013.

La Nuova Procedura Civile